

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 9.2025

L'anno 2025, il giorno 24 maggio, alle ore 11,01 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della Città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16.4.2025, avente ad oggetto "*Debito fuori bilancio Casa Barbiana nucleo M. (nucleo composto da 1 adulto e 3 figli minori) ex art. 194, comma 1 lett. e) d.lgs 267/2000*", ricevuta per email in data 13 maggio 2025.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il Bilancio di previsione del Comune è stato approvato con Delibera consigliere n. 2 del 28 febbraio 2025 per il triennio 2025-2027.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

L'insorgenza del debito è scaturita dalla necessità di accesso al servizio residenziale, in favore di un nucleo familiare composto da un adulto e n. 3 figli minori (il più grande di anni 9 ed il più piccolo di anni 3), per il periodo dal 29/04/2024 al 06/06/2024 per un totale di 38 notti. L'Amministrazione ha proceduto ad inserire detto nucleo familiare presso la struttura "Casa Barbiana" gestito dalla società MI STAI A CUORE, cooperativa sociale di Bisceglie.

Nella documentazione, di corredo alla proposta, è stata riscontrata: la relazione dell'assistente sociale che riteneva "...*urgente ed indifferibile*..." l'intervento, la nota di proposta di decurtazione in misura pari al 5% per cd. utile di impresa da parte del dirigente comunale datata 18/03/2025; la mancata accettazione da parte del fornitore che aveva già offerto una tariffa agevolata; la copia del verbale di rilascio di immobile del Tribunale di Trani del 06/03/2024; la nota pro-forma del fornitore; la relazione del dirigente della ripartizione servizi sociali, relativa al DFB qui sottoposto a scrutinio; impegno di spesa su capitolo n.3135 acceso ai debiti fuori bilancio del 2024; pareri di regolarità tecnica e contabile.

Dalla narrativa che precede, e dalla analisi della documentazione, come partitamente riportata *supra*, si può assumere che vi sia stata

utilità per l'ente e che, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, le somme qui scrutinate vadano riconosciute, ex lettera e), comma 1, art. 194, D.Lgs. 267.2000. La spesa riveniente dal presente atto è complessivamente pari ad € 5.187,00.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio.

Il Collegio, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma suvvista, e prende atto della copertura finanziaria dello stesso, come da narrativa dello schema d'atto consigliare qui scrutinato.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

Ma quanto fin qui oggetto di parere, non concluderebbe l'esame delle questioni sottese alla vicenda qui scrutinata.

In questo, come nei DFB esaminati ed esaminandi in tempi concomitanti al presente verbale, il Collegio intravede purtroppo una modalità alternativa di esercizio dell'attività amministrativa, che il ricorso all'eccezionalità insita nella procedura di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio. Va rammentato che il dato della rinuncia all'utile del 5% per i servizi e 10% per la realizzazione delle opere, come da Deliberazione Corte dei conti Puglia n.60 del 30/5/2019, è meramente presuntivo e, pertanto, nel caso in cui l'amministrazione abbia concreti elementi per ritenere che l'utile di impresa, nel caso concreto, possa discostarsi da tali parametri, deve procedere a scomputare dalla somma da riconoscere l'utile di impresa effettivo, posto che la componente relativa all'utile di impresa non è fissa, ma può variare di volta in volta e deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione. Tant'è che nel caso specifico si esprime parere favorevole nonostante il fornitore non abbia accettato la decurtazione del 5%.

Insomma, il ricorso alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 194 non deve e non può assurgere a modalità "ordinaria" dell'azione amministrativa. Si fa pertanto espressa riserva affinché il Segretario generale, nello svolgimento dei suoi compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, di cui al comma 4, art. 97 TuEL, porti a compimento un'istruttoria relativa ai ritardi ed alle inerzie che hanno portato all'emersione del Debito fuori bilancio qui scrutinato, e al dovuto rispetto della necessaria previa bandizione degli affidamenti per servizi e forniture, con dovuto esito allo scrivente Collegio.

Del che è verbale, redatto alle ore 11,45.

Mario Aulenta Arcangelo Bicchieri Sandro Tramacere

